

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 24 del 08.11.2022

Il Collegio dei Revisori del Comune di Selvazzano Dentro, nelle persone del Presidente Rag. Ivo Biancotto Ivo e dei membri ordinari dott. Stefanelli Franco e dott. De Munari Roberto procede in data 08 novembre 2022 all'espressione del parere sotto riportato sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 04.11.2022 ad oggetto: "Modifica fabbisogno triennale del personale 2022-2023-2024 (DGC n. 88 del 18.05.2022 e contestuale variazione del PIAO (DGC n. 121 del 3.08.2022) relativamente alla sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano sottosezione Programmazione struttura organizzativa" *-*-*

Oggetto: PARERE SU: "Modifica fabbisogno triennale del personale 2022-2023-2024 (DGC n. 88 del 18.05.2022 e contestuale variazione del PIAO (DGC n. 121 del 3.08.2022) relativamente alla sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano sottosezione Programmazione struttura organizzativa"

Il Collegio dei Revisori del Comune di Selvazzano Dentro, nelle persone del Presidente Rag. Ivo Biancotto Ivo e dei membri ordinari dott. Stefanelli Franco e dott. De Munari Roberto,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni volte in via prioritaria alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 quale limite di spesa da non superare;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la mancata adozione del Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni, e preso atto che l'adozione delle stesse per il triennio 2022/2024 sono state approvate con DGC 14 e 15 del 09.02.2022;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Rilevato inoltre che:

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 così dispone: "A decorrere dalla data individuata

dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;

- con D.M. del 17 Marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 27.04.2020, attuativo dell'art. 33, c. 2 citato, sono state definite le fasce demografiche, i relativi valori soglia, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006), nonché i valori cui devono convergere i comuni con una spesa di personale eccedenti limiti;
- in data 08/06/2020 è stata rilasciata una circolare attuativa del D.M. citato (Circolare ministeriale n. 17102/110/1 – Uff. V. Affari Territoriali ad oggetto “Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, in attuazione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”), che ha fornito utili indicazioni per la prima applicazione della nuova normativa.
- il D.M. 21 ottobre 2020 “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale (G.U. 297 del 30/11/2020)” ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, dispone che “[...] Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;

Preso atto che:

- la programmazione del fabbisogno di personale è stata predisposta con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità

degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare.

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 08/11/2022, avente ad oggetto “Modifica fabbisogno triennale del personale 2022-2023-2024 (DGC n. 88 del 18.05.2022 e contestuale variazione del PIAO (DGC n. 121 del 3.08.2022) relativamente alla sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano sottosezione Programmazione struttura organizzativa”

Preso atto che l’Ente:

- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP.

Rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è rispettato quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Preso atto, relativamente ai vincoli introdotti dal D.M. 17/03/2020, che il comune di Selvazzano Dentro ha come valori soglia il 27% per la tabella 1, il 19% per la tabella 2 anno 2022, ed il 31% per la tabella 3:

- il primo valore soglia definisce il limite massimo di spesa per il personale e gli enti che sono al di sotto di tale valore posso procedere ad assunzioni fino al limite di tale valore, nel rispetto dell’ulteriore limite di tabella 2;
- il secondo valore definisce il tetto di incremento massimo annuo della spesa per personale;
- il terzo valore indica un valore soglia superato il quale l’ente deve procedere ad una riduzione della spesa per personale.

Se l’ente si posiziona all’interno dei valori soglia 1 e 3, deve assicurare un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.

Verificato che per il Comune di Selvazzano Dentro è rispettato il valore soglia di tabella 1, e che il limite di spesa calcolato applicando la percentuale del 27% sulla media delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2020-2021) al netto del FCDE previsto nell’ultimo bilancio di previsione assestato del triennio di riferimento ammonta ad Euro 4.252.590,89 (così come ricalcolato alla luce di quanto previsto dal D.M. 21 ottobre 2020 “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale (G.U. 297 del 30/11/2020)” – art. 3, comma 2).

Verificato che, poiché la spesa di personale del 2021 era pari ad Euro 3.807.811,15 (ricalcolata come sopra descritto), l’incremento di spesa per il personale previsto dalla tabella 2 è minore dell’incremento massimo teorico, e cioè pari ad Euro 444.779,74 contro Euro 723.484,12, e che pertanto l’ente ha la facoltà di incrementare la spesa per un importo massimo di Euro 444.779,74, arrivando finì ad una spesa per il personale pari ad Euro 4.252.590,89.

Considerato che nel corso dell'anno 2022 si potrà procedere ad assunzioni solo entro tale limite computando tutte le assunzioni già fatte e quelle pianificate.

Verificato il limite di spesa con le assunzioni effettuate e quelle da effettuare viene rispettato in quanto a regime la spesa per il personale viene, al netto dell'Irap, quantificata in Euro 3.920.639,14 inferiore al tetto di spesa come sopra quantificato.

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- Media triennio 2011-2012-2013 € 3.693.562,57 ok
- Previsione 2022 € 3.920.639,14
- Previsione 2023 € 3.920.639,14
- Previsione 2024 € 3.920.639,14

Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 ..

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 71.681,13 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006, così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Rilevato che con il presente atto sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

Tenuto conto che le attuali previsioni del bilancio 2022-2024 garantiscono il mantenimento degli equilibri pluriennali.

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Accerta

che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale, come risultanti dalla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 04/11/2022 ad oggetto: "Modifica fabbisogno triennale del personale 2022-2023-2024 (DGC n. 88 del 18.05.2022 e contestuale variazione del PIAO (DGC n. 121 del 3.08.2022) relativamente alla sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano sottosezione Programmazione struttura organizzativa" sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e risultano contabilmente coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalle leggi vigenti, con particolare riferimento a quanto dispone l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, consentendo di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

- **Attesta**

- il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio allo stato attuale, sulla base delle previsioni del bilancio 2022-2023-2024 approvato dal C.C. con delibera n. 27 del 31.05.2022, sul quale il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

08.11.2022

Il Collegio:

Rag. Biancotto Ivo

Dott. Stefanelli Franco

Dott. De Munari Roberto